



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO

UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
E RELAZIONI SINDACALI

Circolare
Classificazione: VII/4
N. allegati: 0

Ai Responsabili di Struttura
A tutto il personale tecnico amministrativo

Oggetto: Contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018: novità in materia di permessi e congedi

Gentili Colleghe, egregi Colleghi,

a seguito all'entrata in vigore del nuovo CCNL del Comparto Istruzione e ricerca, triennio 2016/2018, sottoscritto il 19/04/2018, sono state introdotte importanti novità in materia di permessi e congedi oltre che in materia di rapporto a tempo parziale e di contratto a tempo determinato.

In generale, le novità di maggiore rilevanza riguardano:

- l'introduzione di "ferie e riposi solidali" (art. 46), in relazione ai quali sarà emanata a breve apposita circolare informativa;
- l'integrazione e modifica di alcuni istituti contrattuali inerenti a permessi orari e/o giornalieri (artt. 47 – 50);
- l'introduzione di nuovi permessi per l'effettuazione di visite specialistiche ed esami diagnostici (art. 51);
- contratto di lavoro e trattamento economico del personale a tempo determinato (artt. 53-54);
- l'introduzione di alcune novità riguardo al rapporto di lavoro a tempo parziale, in relazione alle quali verrà a breve inviata specifica circolare informativa (artt.56-58);
- l'introduzione di congedi per le donne vittime di violenza (art. 18).

Con riferimento specifico alle novità in materia di permessi e congedi, al fine di permettere una più agevole conoscenza e consultazione degli istituti, si riporta di seguito una tabella riepilogativa:

Area del personale - Divisione personale tecnico amministrativo

Ufficio gestione risorse umane e relazioni sindacali
Banchi di Sotto 55, Siena

Personale-ta@unisi.it • tel. +39 0577235071 • fax +39 0577232401 • PEC rettore@pec.unisipec.it



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO

UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
E RELAZIONI SINDACALI

TIPOLOGIE ASSENZA	MOTIVAZIONE DEL PERMESSO O CONGEDO	ARTICOLO DI RIF.	MASSIMALE ORE/GG
Permessi retribuiti	a) partecipazione a concorsi od esami b) lutto per coniuge, parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado o convivente c) matrimonio	Art. 47	a) 8 gg/anno b) 3 gg per evento (entro 7gg lavorativi dal decesso) c) 15 gg consecutivi (entro 45gg dall'evento)
Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari.	Particolari motivi personali o familiari	Art. 48	18 ore/anno (Non fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora)
Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge	a) assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità b) donatori di sangue e di midollo osseo c) decesso (in alternativa al permesso di cui all'art. 47, c. 1, lett. B) o documentata grave infermità del coniuge anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado anche non convivente, o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi	Art. 49	a) 3 gg o 18 ore/mese b) per le giornate in cui viene effettuata la donazione c) 3 gg/anno
Permessi orari a recupero (di durata \leq alla metà dell'orario di lavoro giornaliero)	Permesso per brevi periodi orari	Art. 50	36 ore/anno
Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici	Espletamento visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici	Art. 51	18 ore / anno
Congedi per le donne vittime di violenza	Inserimento in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere	Art. 18	90 gg da fruire nell'arco temporale di 3 anni

Ai sensi dell'art. 19 del nuovo CCNL, al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n.

Area del personale - Divisione personale tecnico amministrativo

Ufficio gestione risorse umane e relazioni sindacali
Banchi di Sotto 55, Siena

Personale-ta@unisi.it • tel. +39 0577235071 • fax +39 0577232401 • PEC rettore@pec.unisipec.it



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO

UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
E RELAZIONI SINDACALI

76/2016, le disposizioni del CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.

Per completezza di esposizione, si riporta, in allegato, una descrizione dettagliata dei vari istituti, con gli articoli di riferimento.

Si coglie infine l'occasione per comunicare che è stata attivata sull'applicativo gestionale di rilevazione delle presenze "StartWeb", la funzionalità "notifiche" rintracciabile in alto a destra della home page (vedi immagine a pag. 11). Cliccando sul simbolo della campanella sarà possibile verificare la presenza di messaggi.

Un cordiale saluto.

Il Direttore generale
Emanuele Fidora

Il Dirigente dell'Area del personale
Alessandro Balducci

Visto
Il Responsabile del procedimento
Laura Goracci



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO

UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
E RELAZIONI SINDACALI

ALLEGATO

PERMESSI E CONGEDI - CCNL ISTRUZIONE E RICERCA del 19/04/2018

PERMESSI RETRIBUITI - ART.47

Permessi retribuiti per:

- **partecipazione a concorsi od esami** (limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove) sono previsti: 8 giorni annui;
- **lutto** (coniuge, parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente, ai sensi dell'art. 1 commi 36 e 50 della legge 76/2016) sono previsti: 3 giorni per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso;
- **matrimonio** sono previsti: 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tali permessi possono essere fruiti entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio (la decorrenza iniziale del permesso per matrimonio è da intendersi non oltre il termine di 45 giorni successivi al matrimonio).

I suddetti permessi non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.

PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER PARTICOLARI MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI - ART.48

Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.

Tali permessi:

- ammontano a **18 ore annue (riproporzionate in caso di part-time)**;
- non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
- non possono essere fruiti, nella stessa giornata insieme ad altri permessi orari previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva o con recuperi (es. permessi a recupero o permessi orari per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici). È invece possibile la fruizione del permesso per motivi personali e familiari - ferme restando, in ogni caso, le valutazioni di compatibilità con le esigenze di servizio - nei casi in cui, nella stessa giornata, il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso orario, che configuri un suo diritto soggettivo, non limitato da alcuna valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, come nel caso dei permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 e dei permessi orari per allattamento di cui al d. lgs. n. 151/2001;
- sono fruibili, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tal caso l'incidenza dell'assenza sul monte ore disponibile, è convenzionalmente pari a 6 ore (riproporzionato in caso di part-time).

Non è necessario presentare la documentazione attestante i motivi e le ragioni per le quali viene richiesto il permesso, anche se la motivazione che consente di ricondurre tale tutela alle esigenze personali e familiari

Area del personale - Divisione personale tecnico amministrativo

Ufficio gestione risorse umane e relazioni sindacali
Banchi di Sotto 55, Siena

Personale-ta@unisi.it • tel. +39 0577235071 • fax +39 0577232401 • PEC rettore@pec.unisipec.it



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO

UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
E RELAZIONI SINDACALI

dell'interessato, va comunque indicata nella richiesta avanzata dal dipendente in quanto la stessa resta il presupposto legittimante per la concessione del permesso.

I suddetti permessi non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.

PERMESSI E CONGEDI PREVISTI DA PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 49

I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di **permesso per assistenza a familiare con handicap** in situazione di gravità non ricoverato a tempo pieno, di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel **limite massimo di 18 ore** mensili.

Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi deve predisporre, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.

In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche di legge, con particolare riferimento a:

- **permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo**, rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52;
- **permessi e congedi per decesso o documentata grave infermità del coniuge**, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi: art. 4, comma 1, della legge 53/2000¹ e art. 1, comma 1 del DPR n. 278/2000², fermo restando che quanto previsto per i permessi per lutto può trovare applicazione in alternativa alle disposizioni di cui all'art. 47, comma 1, lett. b). Le due modalità di fruizione non possono essere cumulate nell'anno.

¹ Art. 4, comma 1, della legge 53/2000. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

² Art. 1, comma 1 del DPR n. 278/2000. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.

Area del personale - Divisione personale tecnico amministrativo

Ufficio gestione risorse umane e relazioni sindacali
Banchi di Sotto 55, Siena

Personale-ta@unisi.it • tel. +39 0577235071 • fax +39 0577232401 • PEC rettore@pec.unisipecc.it



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO

UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
E RELAZIONI SINDACALI

Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi deve comunicare all'ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salvo le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.

PERMESSI ORARI A RECUPERO - ART.50

Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro per brevi periodi previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore annue.

La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile al responsabile e **comunque entro un'ora dall'inizio della giornata lavorativa**, salvo casi di comprovata urgenza o necessità.

Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o del funzionario dal responsabile; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

ASSENZE PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI - ART. 51

Ai dipendenti è riconosciuta una nuova tipologia di permessi, prima non prevista dai CCNL, per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro³.

Art. 51 - commi da 1 a 10

- Sono fruibili nella misura massima di **18 ore annue (riproporzionate in caso di part-time)** e comprensive anche dei tempi di viaggio da e per la sede di lavoro;
- sono **assimilati alle assenze per malattia** ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse;
- necessitano di **una previa comunicazione al responsabile dell'ufficio di appartenenza** del periodo di permesso giornaliero o orario di cui si intende fruire, con **un preavviso di tre giorni** (nei casi di

³ L'Aran è intervenuta recentemente con specifici orientamenti applicativi precisando che la nuova norma introduce un'organica ed esaustiva disciplina in materia di "assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici", che non si pone in contrasto, né su un piano diverso, rispetto alla previsione normativa dell'art. 55-septies del d.lgs. 165/2001 in materia di assenze per malattia.

La nuova disciplina contrattuale intende regolare organicamente ed esaustivamente una tipologia di assenze, che la normativa di legge prende in considerazione solo per un aspetto limitato (la giustificazione del permesso). Il contratto collettivo nazionale, svolgendo pienamente la sua funzione regolatoria in materia di rapporto di lavoro, si pone dunque in diretta continuità con la disposizione di legge, anche al fine di dare ad essa contorni più definiti.

Più specificamente, tali assenze sono assimilabili alla malattia, e sottoposte al medesimo regime economico, anche se, diversamente dalla malattia, non sono caratterizzate da patologia in atto o incapacità lavorativa. L'effettuazione di una terapia, di una visita o di un esame diagnostico, come pure il ricorso a prestazioni specialistiche, anche con finalità di mera prevenzione, vengono quindi a costituire il titolo che determina l'insorgenza del diritto all'assenza in oggetto, che va pertanto giustificata solo con la relativa attestazione di presenza

Area del personale - Divisione personale tecnico amministrativo

Ufficio gestione risorse umane e relazioni sindacali
Banchi di Sotto 55, Siena

Personale-ta@unisi.it • tel. +39 0577235071 • fax +39 0577232401 • PEC rettore@pec.unisipec.it



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO

UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
E RELAZIONI SINDACALI

particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti alla fruizione del permesso);

- l'assenza è giustificata mediante **attestazione, anche in ordine all'orario**, rilasciata dalla struttura sanitaria, anche privata, che ha effettuato la visita o la prestazione. L'attestazione di presenza deve essere inoltrata all'amministrazione dal dipendente oppure direttamente dal medico o dalla struttura, anche per via telematica;
- possono essere fruiti **su base oraria** o anche cumulativamente, **su base giornaliera**.

Fruizione su base oraria (VEDI RIGA 1 TABELLA):

- **non sono assoggettati** alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per i primi 10 giorni di ogni evento di malattia;
- **sono incompatibili con l'utilizzo** nella medesima giornata di altri permessi orari previsti dalla legge o dal presente CCNL nonché con le ore a recupero accantonate (es. permessi a recupero o permessi per particolari motivi personali). È invece possibile la fruizione del permesso nei casi in cui, nella stessa giornata, il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso orario, che configuri un suo diritto soggettivo, non limitato da alcuna valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, come nel caso dei permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 e dei permessi orari per allattamento di cui al d. lgs. n. 151/2001.
- Ai fini del computo del periodo di comporta, **6 ore di permesso fruito su base oraria, corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa**.

Fruizione su base giornaliera (VEDI RIGA 2 TABELLA):

- **sono assoggettati alla decurtazione** del trattamento economico accessorio prevista per i primi 10 giorni di ogni evento di malattia.
- **l'incidenza dell'assenza sul monte** ore a disposizione del dipendente **è pari all'orario** che il dipendente avrebbe dovuto effettuare in quella giornata.

Art 51 - commi da 11 a 14.

Per esigenze di completezza della disciplina e per regolare organicamente tutte le possibili fattispecie di assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'articolo in questione disciplina anche altre tre diverse casistiche caratterizzate da uno stato di incapacità lavorativa. Per questo specifico aspetto, essi si differenziano, dunque, dai permessi regolati negli altri commi, presentando una più diretta riconducibilità alla nozione di malattia (**"la relativa assenza è imputata a malattia"**). Conseguentemente, in tali casi, l'assenza non è fruibile ad ore e non vi è riduzione del monte ore annuo di 18 ore.

Si tratta, in particolare, di:

Area del personale - Divisione personale tecnico amministrativo

Ufficio gestione risorse umane e relazioni sindacali
Banchi di Sotto 55, Siena

Personale-ta@unisi.it • tel. +39 0577235071 • fax +39 0577232401 • PEC rettore@pec.unisipecc.it



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO

UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
E RELAZIONI SINDACALI

1) casi di concomitanza tra la visita, terapia, prestazione specialistica od esame diagnostico ed una situazione di incapacità lavorativa conseguente ad una patologia in atto (comma 11):

- l'assenza viene imputata alla malattia, con la conseguente applicazione del previsto trattamento giuridico ed economico.
- l'assenza viene giustificata congiuntamente da:
 - attestazione di malattia del medico curante (comunicata all'amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi);
 - attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dalla struttura sanitaria, anche privata, che ha effettuato la visita o la prestazione.

2) casi di incapacità lavorativa determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico di visite, accertamenti, esami o terapie (comma 12):

- l'assenza viene imputata alla malattia, con la conseguente applicazione del previsto trattamento giuridico ed economico;
- l'assenza viene giustificata dalla attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dalla struttura sanitaria, anche privata, che ha effettuato la visita o la prestazione (occorre che nell'attestazione sia specificato che la visita, l'accertamento, l'esame o la terapia determinino un'incapacità lavorativa).

3) casi in cui, a causa della patologia sofferta, il dipendente debba sottoporsi, anche per lunghi periodi, ad un ciclo di terapie implicanti incapacità lavorativa (comma 14):

- l'assenza viene imputata alla malattia, con la conseguente applicazione del previsto trattamento giuridico ed economico;
- l'assenza viene giustificata da una certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità dei trattamenti sanitari ricorrenti secondo cicli o calendari stabiliti da presentare prima dell'inizio delle terapie e quindi dalle singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie secondo il calendario previsto.

Per un quadro di sintesi della disciplina contenuta nell'art. 51, si rinvia alla seguente tabella.

Area del personale - Divisione personale tecnico amministrativo

Ufficio gestione risorse umane e relazioni sindacali
Banchi di Sotto 55, Siena

Personale-ta@unisi.it • tel. +39 0577235071 • fax +39 0577232401 • PEC rettore@pec.unisipec.it



TIPOLOGIE ASSENZA	RIF.	RIDUCE MONTE ORE ANNUO?	DECURTA TRATTAMENTO ECONOMICO NEI PRIMI 10 GIORNI?	SI CONTEGGIA AI FINI DEL COMPORTO?	COME SI GIUSTIFICA ASSENZA?
Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici <u>senza incapacità lavorativa</u> , di durata <u>inferiore</u> all'intera giornata lavorativa	Commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15	SI (delle ore per visita o altro comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro)	NO	SI: una intera giornata lavorativa ogni 6 ore di permesso fruito (art. 51, comma 4)	Inserimento giustificativo su Startweb e invio ATTESTAZIONE PRESENZA
Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici <u>senza incapacità lavorativa</u> , di durata <u>pari</u> all'intera giornata lavorativa	Commi precedenti e Comma 5	SI (di un numero di ore pari alla durata effettiva della specifica giornata lavorativa)	SI	SI	Inserimento giustificativo su Startweb e invio ATTESTAZIONE PRESENZA
Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici con <u>incapacità lavorativa</u> , determinata da <u>patologie in atto</u>	Comma 11	NO	SI	SI	CERTIFICATO MEDICO + ATTESTAZIONE PRESENZA
Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici con <u>incapacità lavorativa</u> , determinata da <u>caratteristiche di esecuzione e di impegno organico</u> delle stesse	Comma 12	NO	SI	SI	ATTESTAZIONE PRESENZA RECANTE ANCHE INDICAZIONE CONSEGUENTE INCAPACITA' LAVORATIVA
Assenze per l'espletamento di cicli di terapie implicanti <u>incapacità lavorativa</u> , <u>a causa della patologia</u> sofferta	Comma 14	NO	SI	SI	UNICA CERTIFICAZIONE MEDICA INIZIALE + SINGOLE ATTESTAZIONI PRESENZA



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO

UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
E RELAZIONI SINDACALI

Resta ferma la possibilità per il dipendente, per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi al conto ore individuale, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL o dai precedenti CCNL relativi al comparto Università.

CONGEDI PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA - ART.18

La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. **24 del d. lgs. n. 80/2015**, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo di congedo.

Tali congedi:

- possono essere fruiti per un periodo massimo di **90 giorni lavorativi**;
- devono essere fruiti nell'arco temporale di **tre anni**, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato;
- salvo i casi di oggettiva impossibilità, occorre presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, corredata dalla certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui sopra, con un preavviso **non inferiore a 7 giorni di calendario** e con **l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo**.
- possono essere fruiti **sia su base giornaliera** che su **base oraria**; **in quest'ultimo caso**, la fruizione **avviene in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente** a quello in cui ha inizio il congedo.

I suddetti congedi non riducono le ferie e sono utili ai fini della tredicesima mensilità; sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. Il trattamento economico spettante, è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.

La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (secondo la disciplina di riferimento); su richiesta della lavoratrice, il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno.

La dipendente può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza; entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione, l'amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.

Area del personale - Divisione personale tecnico amministrativo

Ufficio gestione risorse umane e relazioni sindacali
Banchi di Sotto 55, Siena

Personale-ta@unisi.it • tel. +39 0577235071 • fax +39 0577232401 • PEC rettore@pec.unisipecc.it



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO

UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
E RELAZIONI SINDACALI

Funzionalità “notifiche” – è stata attivata sull’applicativo delle presenze “StartWeb”, la funzionalità “notifiche” rintracciabile in alto a destra della home page. Cliccando sul simbolo della campanella sarà possibile verificare la presenza di messaggi.



Area del personale - Divisione personale tecnico amministrativo

Ufficio gestione risorse umane e relazioni sindacali
Banchi di Sotto 55, Siena

Personale-ta@unisi.it • tel. +39 0577235071 • fax +39 0577232401 • PEC rettore@pec.unisipecc.it